

F.N.C.



VVF

Federazione Nazionale Coordinamenti Vigili del Fuoco
www.fncvvf.it - coordinamento@fncvvf.it

**Riforma del reclutamento, avanzamento ed impiego del personale volontario del
Corpo Nazionale Vigili del Fuoco.**

A cura di Valentino Prezzemolo

In collaborazione con la F.N.C.VV.F

Revisione 05/2011

Capo I – Disposizioni generali

Articolo 1

Finalità

1. La presente Legge riforma le funzioni e l'organizzazione del personale volontario del Corpo Nazionale Vigili del Fuoco, disciplinandone gli aspetti correlati al reclutamento, avanzamento, impiego e retribuzione.

Articolo 2

Definizione di personale volontario

1. Il personale volontario del Corpo Nazionale Vigili del Fuoco è costituito da:
 - a) Vigili del Fuoco Volontario in servizio temporaneo.
 - b) Vigili Volontari di supporto iscritti in appositi elenchi presso i Comandi Provinciali Vigili del Fuoco.

F.N.C.



VVF

Federazione Nazionale Coordinamenti Vigili del Fuoco
www.fncvvf.it - coordinamento@fncvvf.it

Articolo 3

Compiti

1. Per il personale di cui al comma 1 lettera "a" dell'articolo 2, trovano applicazione le disposizioni contrattuali vigenti per il personale permanente del C.N.VV.F, vincolato da rapporto di impiego a tempo determinato, per la durata di tre anni, previo l'accertamento dei requisiti di accesso e superamento del concorso di cui all'articolo xxx della presente legge, ovvero trovano applicazione le vigenti disposizioni in materia di doveri, compiti e responsabilità previste per il personale permanente.
2. Il personale volontario di cui al comma 1 lettera "b" dell'articolo 2, non è vincolato da rapporto di impiego con l'Amministrazione e gli vengono attribuiti compiti di:
 - a) Protezione Civile;
 - b) Estinzione degli incendi secondo quanto previsto dall'articolo 7.
 - c) Svolgimento di soccorso alla popolazione secondo quanto previsto dall'art 7.

Articolo 4

Trattamento economico

1. Il personale di cui all'articolo 2 comma 1 lettera "a" della presente Legge ha diritto al trattamento economico iniziale del personale permanente, ovvero al trattamento economico di cui all'articolo 71 della Legge 13 Maggio 1961 n° 469.
2. Il personale di cui all'articolo 2 comma 1 lettera "b" della presente Legge, non ha diritto ad alcun trattamento economico, sussistendo la gratuità del servizio espletato e l'assenza di finalità lucrative, tuttavia viene calcolato lo stesso trattamento economico di cui al precedente comma, alle sole finalità di alimentazione del fondo di cui al successivo articolo 12 della presente Legge.

F.N.C.



VVF

Federazione Nazionale Coordinamenti Vigili del Fuoco
www.fncvfvf.it - coordinamento@fncvfvf.it

Capo II – Funzioni ed organizzazione del personale volontario di cui all’articolo 2 comma 1 lettera “b” della presente Legge.

Articolo 5

Attività di Protezione Civile

1. Il personale volontario di cui all’articolo 2 comma 1 lettera “b” della presente Legge, svolge attività di protezione civile, ovvero attività non configurabili con quelle previste dall’articolo 3 comma 2 lettere “b” e “c”, su disposizione del Comando Provinciale Vigili del Fuoco di competenza o, d’intesa con quest’ultimo, su richiesta degli organismi comunali o regionali di protezione civile, provvedendo al soccorso delle popolazioni interessate da eventi calamitosi.
2. Nell’ambito delle attività di cui al precedente comma 1, il personale volontario concorre alla predisposizione e all’attuazione dei seguenti compiti:
 - a) Individuazione dei rischi, determinazione e delimitazione delle zone del territorio soggette a tali rischi, redazione di apposito dossier inviato per l’approvazione definitiva presso il Comando Provinciale Vigili del Fuoco di competenza;
 - b) Riduzione al minimo delle possibilità che si verifichino danni conseguenti al calamità;
 - c) Attuazione delle iniziative volte a rimuovere gli ostacoli alla ripresa delle normali condizioni di vita;
 - d) Fornire ed assicurare alle popolazioni colpite da eventi catastrofici ogni forma di prima assistenza.

Articolo 6

Direzione delle attività di protezione civile

1. A seguito delle procedure di allertamento di cui all’articolo 5 della presente Legge, i distaccamenti volontari svolgono le attività di cui all’articolo 5 comma 2 lettere “a” e “d” di concerto con il sindaco, nell’ambito del territorio di competenza.
2. I distaccamenti volontari svolgono le attività di cui all’articolo 5 comma 2 lettere “b” e “c” sotto la direzione della squadra di soccorso del personale professionista dei Vigili del Fuoco, eventualmente inviata sul posto, o comunque sotto la direzione di personale permanente qualificato obbligatoriamente inviato sul posto.

F.N.C.



VVF

Federazione Nazionale Coordinamenti Vigili del Fuoco
www.fncvfv.it - coordinamento@fncvfv.it

Articolo 7

Estinzione degli incendi e soccorso alla popolazione.

1. Il personale volontario, quale parte integrante del Corpo Nazionale Vigili del Fuoco, partecipa in supporto di attività di estinzione degli incendi e soccorso alla popolazione, interviene su disposizione del Comando Provinciale Vigili del Fuoco di competenza, secondo le modalità di cui al successivo comma 2 e sotto la direzione della squadra di soccorso del personale professionista dei Vigili del Fuoco, che dovrà essere inviata sul posto.
2. Anche in presenza di distaccamenti volontari, in funzione dell'ubicazione dell'evento incidentale, il Comando Provinciale invia sempre personale professionista, si disporrà anche l'invio di personale volontario nei seguenti casi:
 - a) L'evento si è verificato nel Comune dove è ubicato il distaccamento volontario;
 - b) Il personale professionista richiede in funzione della complessità e delle dimensioni dell'evento incidentale, il supporto del personale volontario;
 - c) In funzione dell'urgenza dell'intervento, se il distaccamento volontario ha tempi di percorrenza nettamente inferiori;
3. Il Comando Provinciale invia soltanto personale volontario nei seguenti casi:
 - a) Se il territorio non è coperto da personale professionista ed i tempi di percorrenza, compatibilmente con l'urgenza dell'intervento, siano successivamente lunghi, ovvero se il personale volontario sia in grado di svolgere in autosufficienza operativa e se la gravità dell'intervento lo consente, le relative operazioni di soccorso;
 - b) Se il personale professionista è impegnato in altri interventi, ovvero impossibilitato ad intervenire.

Il Comando Provinciale provvederà ad inviare immediatamente all'invio sul posto di personale permanente per il coordinamento del personale volontario, gli adempimenti di polizia giudiziaria e per gli eventuali adempimenti investigativi.
4. In attesa dell'intervento del personale professionista, la direzione operativa delle singole squadre ed il coordinamento dell'attività del distaccamento sono posti rispettivamente sotto la direzione dei capisquadra e dei capi distaccamento. All'arrivo sul posto, il personale professionista, assume la direzione operativa dell'intervento ed il coordinamento anche delle squadre volontarie, potendone disporre, ove ne ricorrano le condizioni, il rientro in sede.

F.N.C.



VVF

Federazione Nazionale Coordinamenti Vigili del Fuoco
www.fncvvf.it - coordinamento@fncvvf.it

Articolo 8

Qualifica di agenti ed ufficiali di polizia giudiziaria

Omissis

Articolo 9

Dotazioni organiche.

1. Presso ciascun distaccamento volontario il contingente di personale volontario di cui al comma 1 lettera "b" dell'articolo 2 della presente Legge, deve garantire presidio permanente nell'arco della 24 ore, suddiviso in due turni da 12 ore, con la presenza di almeno 6 unità.
2. Il capo distaccamento volontario deve preventivamente provvedere alla programmazione dei successivi turni di servizio, qualora non si disponga delle risorse necessarie all'operatività del distaccamento volontario deve darne immediata comunicazione al Comando Provinciale Vigili del Fuoco di competenza, il quale provvederà con personale permanente o con personale di cui all'articolo 2 comma 1 lettera "a", individuato tra coloro che, in servizio presso il Comando Provinciale Vigili del Fuoco, volontariamente, rinunceranno preferibilmente al salto turno programmato, detto personale viene considerato in servizio a tutti gli effetti.
3. Per maggiori oneri derivanti dal precedente comma, si provvede attraverso le risorse di cui al fondo comune di cui all'articolo 12 della presente Legge.
4. Nell'eventualità che il distaccamento volontario non riesca a garantire copertura adeguata del territorio di cui al precedente comma 1, per almeno 20 giorni al mese, il Dipartimento Vigili del Fuoco Soccorso Pubblico e Difesa Civile promuoverà opportune convenzioni di durata quinquennale con gli enti territoriali, ovvero Comuni, Provincie e Regioni, per il reperimento delle risorse necessarie al pagamento delle competenze per un numero di unità giornaliera di personale permanente impiegato con le modalità di cui al precedente comma 2.
5. Alla scadenza della convenzione di cui al precedente comma, la stessa potrà essere rinnovata per altri 3 anni, alla scadenza dei quali, il Ministero dell'Interno provvederà, tenuto conto del numero di interventi e dei fattori di rischio, con apposito decreto, alla conversione in distaccamento permanente ed all'assegnazione delle necessarie risorse umane. Qualora non sia possibile la stipula di apposita convenzione, il Ministero dell'Interno provvederà all'emanazione di apposito decreto di conversione in distaccamento permanente entro e non oltre 2 anni. Nelle eventualità di cui al precedente comma 4, in assenza di presupposti necessari alla stipula di apposite convenzioni, ovvero in assenza dei

Federazione Nazionale Coordinamenti Vigili del Fuoco - C.F. 93122700425

Tel. 338.7294033 – 331.6823585 - email: coordinamento@fncvvf.it - direttivo@fncvvf.it

F.N.C.



VVF

Federazione Nazionale Coordinamenti Vigili del Fuoco

www.fncvvf.it - coordinamento@fncvvf.it

requisiti che ne consentano la conversione in distaccamento permanente, il Ministero dell'Interno provvederà all'immediato declassamento del distaccamento volontario Vigili del Fuoco in presidio volontario di protezione civile; tale declassamento limita i compiti attribuiti ai soli casi di cui all'articolo 3 comma 2 lettera "a". A seguito del declassamento, i mezzi e le attrezzature necessarie alle finalità di cui all'articolo 3 comma 2 lettere "b" e "c", verranno impiegati nei distaccamenti permanenti o nei distaccamenti volontari rispondenti ai requisiti di cui al comma 1 del presente articolo. Il provvedimento di declassamento è reversibile solo nei casi di documentata garanzia di adempimento agli obblighi di cui al comma 1 del presente articolo.

6. Le disposizioni di cui ai commi 4 e 5 non si applicano per i distaccamenti istituiti presso le piccole comunità montane con territori di competenza con non più di 2000 abitanti.

Articolo 9-bis Distaccamenti volontari

1. E' fatto divieto di istituire distaccamenti volontari:
 - In territori densamente popolati;
 - In prossimità di porti ed aeroporti;
 - In territori dove esistono grosse arterie di comunicazione stradale;
 - In territori particolarmente industrializzati;
 - In territori caratterizzati da un potenziale rischio per la popolazione.
2. La capillarizzazione sul territorio dei distaccamenti permanenti, non tiene conto della eventuale collocazione dei distaccamenti volontari per le finalità di cui all'articolo 7 della presente Legge, garantendo comunque tempi di intervento non superiori ai 40 minuti in presenza di un distaccamento volontario, non superiore ai 20 minuti in assenza di un distaccamento volontario.

F.N.C.



VVF

Federazione Nazionale Coordinamenti Vigili del Fuoco
www.fncvvf.it - coordinamento@fncvvf.it

Articolo 10

Vestiaro e formazione

1. La regione provvede per il tramite del Ministero dell'Interno Dipartimento dei Vigili del Fuoco Soccorso Pubblico e Difesa Civile:
 - a) A dotare il personale volontario di autoveicoli ed attrezzature di soccorso, ovvero di equipaggiamenti aventi funzioni di dispositivi di protezione individuale, ovvero di apposita uniforme, nettamente differenziate rispetto a quelle in dotazione al personale professionista, ovvero facilmente distinguibili;
 - b) Ad organizzare a proprie spese, presso i Comandi Provinciali Vigili del Fuoco, le attività di formazione ed addestramento al fine di conseguire maggiore efficienza per la protezione dai rischi del personale volontario impiegato nell'attività di soccorso.
 - c) A provvedere ad ogni ulteriore onere previdenziale e/o assicurativo.
2. I Comuni provvedono a dotare i distaccamenti comunali di una sede idonea, nonché a contribuire, sentita la Regione per il tramite del Ministero dell'Interno Dipartimento Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e Difesa Civile, al potenziamento delle attrezzature e dei generi di equipaggiamento.

Articolo 11

Finanziamenti

1. I distaccamenti volontari sono finanziati attraverso:
 - a) Finanziamenti regionali previsti dalla presente Legge;
 - b) Contributi comunali previsti dalla presente Legge;

F.N.C.



VVF

Federazione Nazionale Coordinamenti Vigili del Fuoco
www.fncvfv.it - coordinamento@fncvfv.it

Articolo 12

Fondo di gestione

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente Legge, è istituito un apposito fondo, incrementato anche dai proventi derivanti dall'articolo 4 comma 2 della presente Legge.
2. Nella disponibilità del fondo devono essere obbligatoriamente versate tutte le donazioni, finanziamenti, somme di denaro, mezzi ed attrezzature a qualsiasi titolo riconosciuti da soggetti privati o enti pubblici, per il servizio espletato presso i distaccamenti volontari per le finalità di cui al successivo comma 3, ad eccezione dei finanziamenti di cui all'articolo 9 della presente Legge.
3. Il fondo verrà utilizzato per le finalità di cui all'articolo 9 comma 2, ovvero per l'efficienza e la funzionalità del Corpo Nazionale Vigili del Fuoco.
4. Le modalità ed i criteri di utilizzazione del fondo per le finalità di cui al precedente comma 3 sono definite con accordo tra il Dipartimento Vigili del Fuoco Soccorso Pubblico e Difesa Civile e le Organizzazioni Sindacali.

Articolo 13

Qualifiche

1. Il personale volontario di cui al presente capo si distingue, in ragione del grado di formazione raggiunto, dall'idoneità psicofisica posseduta, in:
 - a) Personale aspirante;
 - b) Volontario operativo di supporto;
 - c) Volontario di affiancamento.

F.N.C.



VVF

Federazione Nazionale Coordinamenti Vigili del Fuoco
www.fncvvf.it - coordinamento@fncvvf.it

Articolo 14

Personale aspirante

1. Ai fini del reclutamento e dell'idoneità al servizio, il personale aspirante deve possedere i requisiti psicofisici e di condotta morale previsti per l'accesso alla carriera iniziale di Vigile del Fuoco, ad eccezione del requisito d'età, che deve essere compresa tra i 18 ed i 45 anni. Gli onori derivanti dall'accertamento dei requisiti di cui al presente comma, sono a carico delle Regioni
2. Il personale aspirante ha l'obbligo di frequentare un apposito corso di formazione, organizzato secondo le modalità previste dall'articolo 10 comma 2 lettera "b" della presente Legge, della durata non inferiore a mesi tre e per non meno di 4 ore al giorno per un totale di 20 ore settimanali, presso i Comandi Provinciali Vigili del Fuoco di competenza, in seguito al quale, previo superamento di esame finale, assume;
 - a) Se di età inferiore ai 40 anni, la qualifica di volontario operativo di supporto di cui all'articolo 13 comma 1 lettera "b";
 - b) Se di età superiore ai 40 anni, la qualifica di volontario di affiancamento di cui all'articolo 13 comma 1 lettera "c".
3. Nelle more della nomina a volontario operativo di supporto e previo accertamento dei requisiti di cui al comma 1, in caso di necessità aventi carattere di eccezionalità, il personale aspirante può svolgere le attività di volontario di affiancamento.

Articolo 15

Volontario operativo di supporto.

1. Il personale di cui all'articolo 14 comma 2 lettera "a", svolge i compiti di cui all'articolo 3 comma 2.
2. Nell'ambito del ruolo di Volontario operativo di supporto, vengono nominati Capo Squadra ed i Capo distaccamenti.
3. Il Capo Squadra è il responsabile della squadra di cui fa parte, coordina gli interventi, partecipa e coordina le attività di controllo e manutenzione delle attrezzature in dotazione, concorre a vigilare sul rispetto delle disposizioni di Legge in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.
4. Il Capo Distaccamento è il responsabile della sede di servizio, coordina tutte le attività all'interno della sede e funge da responsabile della sicurezza. Predisponde secondo le modalità di cui all'articolo 9 comma 2 i turni di servizio.

Federazione Nazionale Coordinamenti Vigili del Fuoco - C.F. 93122700425

Tel. 338.7294033 – 331.6823585 - email: coordinamento@fncvvf.it - direttivo@fncvvf.it

F.N.C.



VVF

Federazione Nazionale Coordinamenti Vigili del Fuoco
www.fncvvf.it - coordinamento@fncvvf.it

Articolo 16

Volontario di affiancamento.

1. Fanno parte del personale volontario di affiancamento:
 - a) Il personale aspirante di cui all'articolo 14 comma 2 lettera "b";
 - b) I volontari operativi di supporto che, avendo perduto l'idoneità psicofisica prevista per i volontari operativi di supporto, siano ancora in possesso di quella prevista per il personale volontario di affiancamento.
2. Il personale volontario di affiancamento svolge attività di supporto logistico alle attività operative senza esposizione diretta ai rischi di infortunio correlati all'attività di volontario operativo di supporto.

Articolo 17

Reclutamento

1. Il personale volontario è reclutato a domanda, presentata alla Regione che avvia a proprie spese il processo di accertamento dei requisiti psicofisici di cui all'articolo 14 comma 1 e programma di concerto con il Comando Provinciale Vigili del Fuoco di competenza, il corso di formazione di cui all'articolo 14 comma 2.
2. L'accertamento dei requisiti di condotta morale di cui all'articolo 14 comma 1, restano anch'essi a carico delle rispettive Regioni.

Articolo 18

Accertamento dell'idoneità psicofisica.

1. Gli accertamenti per l'idoneità psicofisica hanno frequenza biennale e devono essere svolti presso strutture pubbliche, con oneri a carico delle Regioni.
2. Ai fini dell'accertamento dell'idoneità psicofisica i requisiti sono gli stessi previsti per il personale professionista del Corpo Nazionale Vigili del Fuoco.
3. Nei casi di sopraggiunta inidoneità psicofisica, sentito il parere del medico competente del Comando Provinciale Vigili del Fuoco, il volontario operativo di supporto potrà transitare nel ruolo di volontario di affiancamento.
4. In caso di sopraggiunta inidoneità psicofisica e di impossibilità di transito nei ruoli di volontario di affiancamento, si ha l'immediata cancellazione dell'elenco del personale volontario.

F.N.C.



VVF

Federazione Nazionale Coordinamenti Vigili del Fuoco
www.fncvvf.it - coordinamento@fncvvf.it

**Capo III- Funzioni ed organizzazione del personale volontario di cui all'articolo 2
comma 1 lettera "a" della presente Legge.**

**Articolo 19
Sanatoria**

1. Alla data di entrata in vigore della presente Legge i Vigili Volontari con i requisiti psicofisici e di condotta morale per l'accesso alle carriere iniziali di Vigile del Fuoco e con età anagrafica non superiore ai 37 anni, potranno presentare domanda di immissione in ruolo previo superamento di prove attinenti l'attività istituzionale del Corpo, stabilite con apposito decreto ministeriale, necessarie alla valutazione delle capacità professionali acquisite, non rilevanti ai fini dell'idoneità, ma con lo scopo di stabilire le priorità di accesso al Corpo.

**Articolo 20
Immissioni in ruolo**

1. Ai fini dell'immissione in ruolo dei Vigili del Fuoco volontari in servizio temporaneo, viene indetta una procedura selettiva di natura concorsuale, le cui modalità verranno stabilite con apposito decreto da emanare entro e non oltre 2 mesi dall'entrata in vigore della presente Legge.
2. Ai fini dell'ammissione alla procedura selettiva di cui al comma precedente, sono richiesti gli stessi requisiti previsti per il personale permanente ad eccezione dell'età anagrafica che non potrà superare i 25 anni.
3. Alla scadenza dei tre anni di servizio il 45% dei Vigili del Fuoco volontari in servizio temporaneo transiterà, previo superamento di apposita procedura selettiva di natura concorsuale teorica e pratica, volta all'accertamento delle capacità professionali acquisite nel ruolo di Vigile del Fuoco.

F.N.C.



VV.F

Federazione Nazionale Coordinamenti Vigili del Fuoco
www.fncvvf.it - coordinamento@fncvvf.it

Articolo 21

Benefici in favore del personale volontario di cui al presente capo

1. Ai Vigili del Fuoco volontari in servizio temporaneo non utilmente collocati nella graduatorie scaturite dalla procedura selettiva di cui all'articolo 20 comma 3, verrà riservato il 25% dei posti messi a concorso per le qualifiche iniziali del profilo professionale di Vigili del Fuoco.
2. Alle aziende e ditte sia pubbliche che private che provvedano all'assunzione nella qualifica di operatori antincendio o similari, dei Vigili del Fuoco in servizio temporaneo, non transitati nei ruoli dei Vigili del Fuoco permanenti, saranno concessi i benefici fiscali stabiliti da appositi provvedimenti legislativi da emanare entro e non oltre 6 mesi dall'entrata in vigore della presente Legge. Analoghi benefici saranno riconosciuti alle aziende e ditte sia pubbliche che private che assumono attingendo dal personale di cui all'articolo 2 comma 1 lettera "a" della presente Legge.

Articolo 22

Corso di formazione professionale

1. Gli allievi Vigili del Fuoco frequenteranno un corso della durata di sei mesi, di cui quattro mesi di formazione presso la scuola per la formazione di base e due mesi di applicazione pratica presso i Comandi Provinciali dei Vigili del Fuoco di assegnazione.

Articolo 23

1. Per il personale di cui al presente comma, trovano applicazione tutte le vigenti disposizioni in materia di diritti e doveri, responsabilità e trattamento economico e previdenziale, del personale permanente.

Relatore per la F.N.C.VV.F

Valentino Prezzemolo

392 8551754